



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 50

Monselice, 13-05-2010

Oggetto: PROGRAMMA DI CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI - DIVIETO DI SOMMINISTRATAZIONE DI MANGIME E CIBO NEL PERIMETRO URBANO

IL SINDACO

Premesso che la popolazione dei colombi nel territorio comunale ha subito nel corso degli ultimi anni un progressivo e considerevole aumento e che tali volatili, raggruppati in colonie, sono da considerarsi un grave pregiudizio per l'aspetto ed il decoro del territorio urbano e soprattutto un rischio per l'igiene e la salute pubblica.

Considerato che il loro numero è in costante aumento per le particolari condizioni favorevoli a causa di:

- mancanza di predatori, competitori e ridotta selezione naturale;
- elevata prolificità;
- abbondante presenza di cibo;
- notevole possibilità di accesso per la nidificazione ai luoghi come campanili, sottotetti, cornicioni,...

Considerato che la quantità di piccioni presenti in città, ha assunto livelli tali da destare preoccupazione sia per il potenziale pericolo igienico sanitario rappresentato dal possibile rischio di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, sia per il danno agli edifici pubblici e privati e ai monumenti cittadini, sia in generale per il pregiudizio al decoro urbano, in relazione all'insudiciamento di fabbricati, manufatti, balconi, marciapiedi e altre aree pubbliche, causati dalle deiezioni dei predetti animali nonché dalla presenza delle carcasse degli stessi. Inoltre l'eccessivo numero della popolazione aviaria presente, crea inconvenienti igienici, sia per le maleodoranze del guano prodotto, sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall'accumulo di guano medesimo.

Considerato che i rischi per la salute derivano anche dalla presenza di zecche, parassiti dei piccioni, che essendo ematofagi, possono attraverso la puntura, provocare lesioni cutanee e in alcuni casi trasmettere malattie infettive anche alle persone.

Preso atto delle indicazioni fornite a riguardo dall'ULSS 17 Dipartimento di prevenzione, per il controllo dei piccioni in ambito urbano (prot. 0015001 del 12/05/2010).

Attesa la necessità di predisporre nuove ed ulteriori misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano.

Ritenuto pertanto dover provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica.

Richiamato l'art. 32 della L. 23/12/1978 n°. 833 " Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica.

Richiamate: la Legge Regionale n°. 78 del 31/05/1980 e sue modifiche ed integrazioni, nonché la Legge Regionale n°. 33 del 16/05/1985 ai sensi delle quali il Sindaco adotta gli interventi suggeriti dai servizi ULSS.

Richiamato l'art. 50 del D.L.gs n° 267 del 18/02/2000 e sue modifiche ed integrazioni "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale.

ORDINA

- 1) È vietato a chiunque di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, sia in maniera diretta che indiretta, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutto il centro abitato del Comune di Monselice.
- 2) I proprietari di edifici situati in ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, sono invitati a provvedere a proprie cure e spese:
 - a) A schermare e chiudere con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidificano o possono nidificare i piccioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte abbandonate, solai, sottotetti, cornicioni, sporti, fori ed orifizi dei balconi, nicchie che offrano un riparo o luogo per la nidificazione;
 - b) Ad installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc...), onde impedirne lo stazionamento;
 - c) A mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni, anche prospettanti la pubblica via.

DISPONE

La validità del presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione del medesimo e fino al 31/11/2010

La presente ordinanza è notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nel quale deve rimanere esposta per almeno 90giorni (novanta) e pubblicata nel sito dell'Ente.

La trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e norma, nonché per eventuali e corrispondenti obblighi di competenza a:

- Polizia Locale sede
- Edilizia Privata per le prescrizioni da inserire nei provvedimenti autorizzativi Permessi di costruire e DIA.
- Comando Stazione dei Carabinieri di Monselice, Via Orti 6, 35043 Monselice (Pd)
- Ulss 17 Dipartimento di Prevenzione, via C. Battisti 11, 35026 Conselve (Pd)

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data della stessa

Monselice: 13 maggio 2010



Il Sindaco
Dott. Francesco Lunghi